

Triuggio, 10 marzo 2017

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 08/2017: Spesometro 2017

È in scadenza il prossimo mese il termine per l'invio della comunicazione "Spesometro 2017", riguardante le operazioni effettuate nel corso dell'anno 2016.

Ricordiamo che con riferimento all'annualità 2017, tale adempimento avrà scadenza semestrale e non più annuale mentre a partire dal 2018, tale onere sarà trimestrale. Nel seguito ricordiamo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Termini per l'invio della comunicazione relativa al 2016

Per quanto riguarda la comunicazione delle operazioni effettuate nel 2016, il termine per l'invio è fissato:

- ✓ entro il **10 aprile 2017** per i contribuenti con liquidazione Iva mensile;
- ✓ entro il **20 aprile 2017** per tutti gli altri contribuenti.

Termini per l'invio delle comunicazioni relative al 2017:

Cogliamo l'occasione per anticipare quelle che sono le scadenze per gli invii degli spesometri relativi alle operazioni effettuate nel 2017 che, come anticipato in apertura, hanno cadenza semestrale.

In particolare, i termini da rispettare sono i seguenti:

- ✓ Operazioni effettuate nel I e II trimestre 2017 → entro il 18 settembre 2017
- ✓ Operazioni effettuate nel III e IV trimestre 2017 → entro il 28 febbraio 2018

Soggetti obbligati all'invio della comunicazione

La comunicazione dovrà essere inviata da tutti i soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ad eccezione dei contribuenti minimi, dei forfettari, di Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività istituzionali.

Operazioni soggette e non soggette a comunicazione

Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

- ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura;
- ✓ cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è almeno pari a 3.600 euro Iva compresa.

Si ricorda che per le operazioni relative all'anno 2016 tutte le fatture (emesse sia volontariamente che obbligatoriamente) dovranno essere oggetto della comunicazione in esame, senza limite di importo.

Se non verrà confermata anche per quest'anno la deroga, quindi, i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio non potranno più beneficiare della esimente che gli scorsi anni consentiva loro di non inviare le fatture emesse volontariamente per importi inferiori a 3.600 euro Iva compresa.

Restano invece escluse dall'obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:

- ✓ le importazioni;
- ✓ le esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR 633/72 (ovvero esportazioni dirette, triangolari o effettuate a cura del cessionario non residente);
- ✓ le operazioni intracomunitarie (a meno che non si tratti di cessioni interne di beni nell'ambito di una triangolazione comunitaria in cui il soggetto rappresenti il primo cedente);
- ✓ le operazioni già oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria (es. utenze);
- ✓ le operazioni di importo almeno pari a 3.600 euro effettuate nei confronti di soggetti privati, per le quali non è stata emessa fattura e che sono state pagate con carta di credito, debito o prepagata;
- ✓ i dati già comunicati al Sistema Tessera Sanitaria.

Per quanto riguarda le operazioni con soggetti residenti in Paesi black list, segnaliamo che il venir meno dell'obbligo di invio annuale dell'apposita comunicazione comporterebbe l'onere di ricomprendere tali operazioni nello spesometro. Ad oggi, però non sono state comunicate specifiche disposizioni. Sarà nostra premura aggiornarvi non appena l'Agenzia delle Entrate si sarà espressa sulla questione.

Sanzioni relative al mancato invio della comunicazione relativa al 2016

Il mancato invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, per i soggetti obbligati, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da Euro 250,00 a Euro 2.000,00.

Si ricorda infine che, una volta effettuato l'invio del file, è possibile effettuare la sostituzione dello stesso entro il termine di un anno dalla scadenza del termine di presentazione (e quindi entro il 10 o il 20 aprile 2018).

Sanzioni relative al mancato invio delle comunicazioni relative al 2017

Le sanzioni previste in caso di mancato o errato invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2017 ammontano a 2 Euro per fattura con un massimo di 1.000 Euro per trimestre.

E' tuttavia prevista la possibilità di regolarizzare gli errori e le omissioni entro 15 giorni dalla scadenza con il versamento delle sanzioni ridotte alla metà.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Distinti saluti.

Emanuela Meroni

Stefano Pezzotta